



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.18/TFT del 16/01/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 13/01/2025
ha adottato i seguenti:

DELIBERA

Fasc.029

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. Pecorella.

Prot. 11350/4 pfi 24-25/PM/rn (Under 15 - na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Filippo Scudiero**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real Anfra 2010: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real Anfra 2010, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Luigi Imperatore e Daniele Fiagone nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla Real Anfra 2010 alle seguenti gare valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali: il calciatore Luigi Imperatore alla gara Academy Pianura - Real Anfra 2010 del 18.2.2024 ed il calciatore sig. Fiagone Daniele alla gara Real Anfra 2010 – Campania Puteolana del 4.3.2024; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

il sig. **Marco Tramontano**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Real Anfra 2010: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in qualità di capitano, in occasione delle gare Academy Pianura - Real Anfra 2010 del 18.2.2024 e Real Anfra 2010 – Campania Puteolana del 4.3.2024, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società Real Anfra 2010 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Luigi Imperatore per la gara Academy Pianura - Real Anfra 2010 del 18.2.2024 ed il nominativo del calciatore sig. Daniele Fiagone per la gara Real Anfra 2010 – Campania Puteolana del 4.3.2024, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi per la società Real Anfra 2010;

il sig. **Luigi Imperatore**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della Società Real Anfra 2010: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Real Anfra 2010, alla gara Academy Pianura - Real Anfra 2010, disputata il 18.2.2024 e valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, senza averne titolo poiché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

il sig. **Daniele Fiagone**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della Società Real Anfra 2010: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e all'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Real Anfra 2010, alla gara Real

Anfra 2010 – Campania Puteolana, disputata il 4.3.2024 e valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, senza averne titolo perché poiché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **Real Anfra 2010** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Filippo Scudiero, Marco Tramontano, Luigi Imperatore e Daniele Fiagone, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Daniele Fiagone, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Luigi Imperatore, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Marco Tramontano, quattro (4) giornate di squalifica; il sig. Filippo Scudiero, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Real Anfra 2010 la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 400,00 di ammenda.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

ritiene di applicare per: il calciatore Daniele Fiagone, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Luigi Imperatore, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Marco Tramontano, quattro (4) giornate di squalifica; il sig. Filippo Scudiero, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Real Anfra 2010 la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 13.01.2025

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.027

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. Pecorella.

Prot. 11335/34 pfi 24-25/PM/fl/mf (Under 16 - na)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. **Giuseppe Gherardi**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Salvatore Tortora, Antonio Riemma, Cuono Gallucci, Gennaro Di Diano e Federico Toscano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la loro partecipazione, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone C del campionato Under 16 Provinciale, ed in particolare: il sig. Salvatore Tortora alla gara A.S.D. Iena Soccer Academy 2014 - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 3.12.2024; il sig. Antonio Riemma alle gare A.S.D. Iena Soccer Academy 2014 - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 3.12.2024, A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – A.S.D. Pro Vives Calcio Sq. B dell'11.12.2023 ed A.S.D. Pro Vives Calcio Sq.B - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 17.3.2024; il sig. Cuono Gallucci alla gara A.S.D. Iena Soccer Academy 2014 - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 3.12.2024; il sig. Gennaro Di Diano alla gara A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – A.S.D. Pro Vives Calcio Sq. B dell'11.12.2023; il sig. Federico Toscano alla gara A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – Sporting Soccer Cardito del 19.2.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità per la stessa;

2.- il sig. **Gaetano Castiglione**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto

disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione degli incontri A.S.D. Iena Soccer Academy 2014 - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 3.12.2024, A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – A.S.D. Pro Vives Calcio Sq. B dell'11.12.2023, A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – Sporting Soccer Cardito del 19.2.2024 ed A.S.D. Pro Vives Calcio Sq. B - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 17.3.2024, tutti valevoli per il girone C del campionato Under 16 Provinciale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Salvatore Tortora, Antonio Riemma, Cuono Gallucci, Di Diano Gennaro e Federico Toscano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

3.- il sig. **Salvatore Tortora**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra, all'incontro A.S.D. Iena Soccer Academy 2014 - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 3.12.2024 valevole per il girone C del campionato Under 16 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4.- il sig. **Antonio Riemma**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra, agli incontri A.S.D. Iena Soccer Academy 2014 - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 3.12.2024, A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – A.S.D. Pro Vives Calcio Sq. B dell'11.12.2023 ed A.S.D. Pro Vives Calcio Sq. B - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 17.3.2024, tutti valevoli per il girone C del campionato Under 16 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5.- sig. **Cuono Gallucci**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra, all'incontro A.S.D. Iena Soccer Academy 2014 - A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra del 3.12.2024, valevole per il girone C del campionato Under 16 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

6.- il sig. **Gennaro Di Diano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra, all'incontro A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – A.S.D. Pro Vives Calcio Sq. B dell'11.12.2023 valevole per il girone C del campionato Under 16 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

7.- il sig. **Federico Toscano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra, all'incontro A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra – Sporting Soccer Cardito del 19.2.2024 valevole per il girone C del campionato Under 16 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

8.- la società **A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Gherardi, Gaetano Castiglione, Salvatore Tortora, Antonio Riemma, Cuono Gallucci, Gennaro Di Diano e Federico Toscano così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile

oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Federico Toscano, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Gennaro Di Diano, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Cuono Gallucci, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Antonio Riemma, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Giuseppe Gherardi, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il sig. Gaetano Castiglione, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 600,00 di ammenda.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Federico Toscano, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Gennaro Di Diano, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Cuono Gallucci, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Antonio Riemma, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Giuseppe Gherardi, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il sig. Gaetano Castiglione, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. Leoni Futstal Club Acerra la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 600,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 13.01.2025

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.026

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. Pecorella.

Prot. 11318/3 pfi 24-25/PM/rn (Prima Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. Domenico Sarnataro, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Quarto Calcio 1962: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Quarto Calcio 1962, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Salvatore Moggio nonché per averne consentito, e comunque non impedito, l'utilizzo in occasione della gara Real Virtus Baia 1947 – Quarto Calcio 1962 del 3.2.2024, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

il sig. Fabio Rignone, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Quarto Calcio 1962: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Real Virtus Baia 1947 – Quarto Calcio 1962 del 3.2.2024, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Quarto Calcio 1962 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Salvatore Moggio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per la A.S.D. Quarto Calcio;

il sig. Salvatore Moggio, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la Società A.S.D. Quarto Calcio 1962: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara Real Virtus Baia 1947 - ASD Quarto Calcio 1962 del 3.2.2024, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Quarto Calcio

1962, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **A.S.D. Quarto Calcio 1962** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Domenico Sarnataro e Fabio Rignone così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Salvatore Moggio, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Domenico Sarnataro, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Fabio Rignone, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Quarto Calcio 1962 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Salvatore Moggio, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Domenico Sarnataro, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Fabio Rignone, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Quarto Calcio 1962 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 13.01.2025

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, lì 16 gennaio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**